

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

TARIFFE ACI 2026 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO

INTRODUZIONE

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 delle nuove tabelle ACI, entrano **ufficialmente in vigore i valori da utilizzare nel 2026 per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo delle auto aziendali.**

Le tariffe ACI rappresentano il parametro di riferimento per quantificare la retribuzione in natura imputabile a dipendenti (e amministratori) che utilizzano veicoli aziendali sia per esigenze lavorative sia per finalità personali.

Il tema assume particolare rilevanza alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dei chiarimenti forniti dal D.L. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette).

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che cosa si intende per **fringe benefit auto e quando si genera?**
2. **Come si calcola il fringe benefit** secondo l'art. 51 del TUIR?
3. **Quali sono le novità introdotte** per il fringe benefit auto?
4. **Quali tabelle ACI** devono essere utilizzate per il 2026?
5. Come funziona la **deducibilità dei costi dell'auto in capo all'impresa?**

*DOMANDE E RISPOSTE***D.1. CHE COSA SI INTENDE PER FRINGE BENEFIT AUTO E QUANDO SI GENERA?**

R.1. Il fringe benefit auto è una forma di retribuzione in natura che si genera quando un veicolo aziendale viene concesso al dipendente per un utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze personali. In questi casi, una quota del valore d'uso del veicolo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ed è quindi assoggettata a tassazione e contribuzione.

D.2. COME SI CALCOLA IL FRINGE BENEFIT SECONDO L'ART. 51 DEL TUIR?

R.2 Il valore imponibile del fringe benefit è determinato in modo forfettario, assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e applicando al relativo costo chilometrico, desunto dalle tabelle ACI, una percentuale stabilita dalla legge. Dal valore così ottenuto vanno sottratti eventuali importi trattenuti al dipendente. Il calcolo prescinde sia dai costi effettivi sostenuti sia dai chilometri realmente percorsi.

FRINGE BENEFIT
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente

D.3. QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE PER IL FRINGE BENEFIT AUTO?

R.3. Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto nuove percentuali di tassazione del fringe benefit, differenziate in base alla tipologia di alimentazione:

TIPOLOGIA DI VEICOLO	% FRINGE BENEFIT
Generalità delle autovetture	50%
Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%

Tali percentuali si applicano solo se immatricolazione, contratto di concessione e assegnazione al dipendente avvengono congiuntamente a partire dal 2025

D.4. QUALI TABELLE ACI DEVONO ESSERE UTILIZZATE PER IL 2026?

R.4. Per il **periodo 2026** le tabelle in questione sono state pubblicate, tramite apposito [comunicato](#), nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025.

Le tabelle ACI valide per il **2026** sono **suddivise** in:

- ◆ **autoveicoli in produzione** così distinte
 - ✓ autoveicoli a **benzina**,
 - ✓ autoveicoli a **gasolio**,
 - ✓ autoveicoli a **benzina-GPL**,
 - ✓ autoveicoli **ibrido-benzina**,
 - ✓ autoveicoli **ibrido-gasolio**,
 - ✓ autoveicoli **ibridi plug-in**,
 - ✓ autoveicoli **elettrici**;
- ◆ **autoveicoli fuori produzione** ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione
 - ✓ autoveicoli a **benzina**,
 - ✓ autoveicoli a **gasolio**,
 - ✓ autoveicoli a **benzina-GPL, benzina-metano e metano esclusivo**,
 - ✓ autoveicoli **ibrido-benzina**,
 - ✓ autoveicoli **ibrido-gasolio**,
 - ✓ autoveicoli **ibridi plug-in**;
- ◆ autoveicoli **elettrici**;
- ◆ **motoveicoli**;
- ◆ **autocaravan**.



Se il **veicolo** ricercato **non è presente nella tabella** – perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello – l'ammontare del **reddito in natura** va determinato prendendo a **riferimento** quello che per tutte le sue **caratteristiche** risulta **più simile**¹.

La **percorrenza convenzionale** è stata stabilita su base annua, pertanto l'ammontare da assoggettare a tassazione va **rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo**, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.

Esempio

Periodo in cui l'auto viene assegnata:	250 giorni
Fringe Benefit annuale:	1.500,00 €
Ragguaglio all'anno:	$250/365 = 0,684$; $0,684 \times 1.500,00 = 1.027,39$ €
Fringe Benefit da tassare:	1.027,39 €

¹ come riportato nella citata circolare MEF 326/1997.

D.5. COME FUNZIONA LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DELL'AUTO IN CAPO ALL'IMPRESA?

D.5. Per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, l'art. 164 del TUIR consente la deducibilità del 70% di tutti i costi sostenuti (ammortamenti, carburante, assicurazione, bollo, manutenzione, ecc.), senza limiti di valore.

DEDUCIBILITÀ IN CAPO ALL'IMPRESA
deducibilità parziale (70%) dei costi delle auto senza alcun limite

La deducibilità è subordinata alla prova dell'uso promiscuo e al rispetto del requisito temporale della "maggior parte del periodo d'imposta", pari ad almeno 184 giorni su 365.

Nel caso in cui l'autovettura venga data in uso promiscuo ad un **amministratore** la **società deduce tutti i costi** nel limite:

- ♦ del **100%** del **fringe benefit**, e
- ♦ del **20%** per l'**eccedenza dei costi** (dunque al netto del benefit dell'amministratore).

La **modalità** di acquisizione dell'autovettura non influisce nella possibilità di dedurre il costo; pertanto, l'autovettura può essere acquisita mediante compravendita, oppure mediante leasing, ovvero mediante locazione o noleggio.

I **costi che possono essere dedotti** corrispondono a:

- ♦ ammortamento;
- ♦ spese di manutenzione e riparazione;
- ♦ carburanti e lubrificanti;
- ♦ assicurazione;
- ♦ bollo auto;
- ♦ spese del garage;
- ♦ spese di pedaggio autostradale.

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare n. 48 del 10.02.1998](#), ha fornito importanti precisazioni per permettere l'**esatta individuazione** delle **ipotesi di applicabilità** della deducibilità dei costi ed **evitare** l'adozione di **comportamenti elusivi** da parte dei contribuenti.

In particolare, è necessario che:

- ♦ l'impiego del mezzo da parte del dipendente deve: "[...] essere **provato in base a idonea documentazione** che ne attesti con certezza l'utilizzo"².

² circolare n. 48/1998.

Tale documentazione può essere costituita, ad esempio, dall'inserimento di una **specific**



clausola nel **contratto** di lavoro oppure da una **scrittura privata** sottoscritta in un momento successivo (avente **data certa**);

- ♦ il veicolo venga utilizzato in modo promiscuo per la **maggior parte del periodo d'imposta**.
In base alla richiamata circolare n. 48/1998, la condizione della "*maggior parte del periodo d'imposta*" si considera **verificata quando il veicolo è utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro**: pertanto, nel caso di periodo d'imposta di durata pari all'intero anno, l'utilizzo da parte del dipendente deve riguardare almeno $183 + 1 = 184$ gg.

Ai fini del calcolo della durata **non viene richiesto**:

- ✓ né che l'**utilizzo** del **veicolo** avvenga in **modo continuativo**, né
- ✓ che il **veicolo** sia **utilizzato** da un **unico dipendente**.

Qualora la **condizione** della "*maggior parte del periodo d'imposta*" risulti **rispettata**, i **costi** e le **spese** del veicolo sono **deducibili al 70% anche** per la **parte** del **periodo d'imposta** in cui **non** vi sia l'**assegnazione** al dipendente per uso promiscuo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti